

PROGETTARE L'ACCESSIBILITÀ

Seminario di studio sul superamento delle barriere architettoniche e la progettazione accessibile

Commissione B. A. Ordine degli Ingegneri di Bergamo

**Prescrizioni normative,
adempimenti amministrativi, responsabilità**

Bergamo, 13 aprile 2007

Isabella T. Steffan

Arch. Eur/Erg.
info@studiosteffan.it



Barrier free design

[STANDARD RESIDENZIALI]

Circolare n. 425 del Ministero dei Lavori Pubblici del 20 01 1967
art. 6. *Aspetti qualitativi. Barriere architettoniche.*

[EDIFICI SOCIALI]

Circolare del Ministero di Lavori Pubblici n.4809 del 19 061968
“Norme per assicurare l'utilizzazione degli edifici sociali da parte di minorati fisici e per migliorarne la godibilità generale”.

Barrier free design

[EDIFICI SOCIALI]

D.L. 30 01 1971, n. 5. “Norme per assicurare l'utilizzazione degli edifici sociali da parte di minorati fisici e per migliorarne la godibilità generale”.

art.27 della legge del 30 03 1971 n.118, Conversione in legge del D.L. 30 01 1971, n. 5

[EDIFICI SOCIALI E TRASPORTI]

D.P.R. 384 del 27 041978, Regolamento di attuazione dell'art. 27 della legge 30 031971, n. 118, a favore di mutilati e invalidi civili, in materia di barriere architettoniche e trasporti pubblici

Terminologia scientifica

- INCLUSIVE DESIGN
- UNIVERSAL DESIGN 
- Accessibilità e utenza debole in contesti diversi
- Errori linguistici: utenza ampliata e diversabili (OMS)
- **Design for All (DfA)** 

modulo DIA non onerosa, il progettista dichiara:

- che le opere non causano limitazione all'accessibilità prevista dalle normative vigenti in materia di barriere architettoniche (Legge 13/89, Legge Regionale 6/89, art.24 Legge 104/92)

oppure

- (*) che essendo rispettate le condizioni minime di cui al D.M.236/89 e/o non rientrando nei casi di cui all'art.24 L.104/92 (locali privati aperti al pubblico), ci si avvale della deroga di cui all'art.20 della L.R.6/89 allegando la relazione tecnica prevista dal 3° comma del medesimo articolo

modulo DIA onerosa,

**Denuncia di inizio attività (ex regime concessorio)
ai sensi dell'art. 41 della Legge Regionale 12/05**

il progettista dichiara:

- 10) che le opere rispettano la normativa nazionale e regionale riguardante l'eliminazione delle barriere architettoniche

EDIFICI - SPAZI

PRIVATI APERTI AL PUBBLICO

Legge quadro 104/92
Legge R. Lombardia 6/89

PUBBLICI

(D.P.R. 384/78)

D.P.R. 503/96

L. 41/86

Legge quadro 104/92

L. R. Lombardia 6/89




PRIVATI

L.13/89

L. R. Lombardia 6/89

Prescrizioni tecniche

D.M.236/1989 e all. L.R. 6/1989



Legge n. 41- 28 febbraio 1986

Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato. (finanziaria 1986)

art. 32. 20

“Non possono essere approvati progetti di costruzione o ristrutturazione di opere pubbliche che non siano conformi alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 27 Aprile 1978, n.384, in materia di superamento delle barriere architettoniche. Non possono altresì essere erogati dallo Stato o da altri Enti pubblici contributi o agevolazioni per la realizzazione di progetti in contrasto con le norme di cui al medesimo decreto”.

Legge n. 41- 28 febbraio 1986

Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato. (finanziaria 1986)

art. 32. 21

“Per gli edifici pubblici già esistenti non ancora adeguati alle prescrizioni del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978 n. 384,

dovranno essere adottati da parte delle Amministrazioni competenti Piani di Eliminazione delle Barriere Architettoniche entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.”

Legge n. 104 - 5 febbraio 1992

Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.

art. 24. 9

I piani di cui all'articolo 32, comma 21, della citata legge n. 41 del 1986 sono modificati con integrazioni relative all'accessibilità degli spazi urbani,

con particolare riferimento all'individuazione e alla realizzazione di percorsi accessibili, all'installazione di semafori acustici per non vedenti, alla rimozione della segnaletica installata in modo da ostacolare la circolazione delle persone handicappate.

Legge n. 104 - 5 febbraio 1992

Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.

art. 24. 7

Tutte le opere realizzate negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico

in difformità dalle disposizioni vigenti in materia di accessibilità e di eliminazione delle barriere architettoniche, nelle quali le difformità siano tali da rendere impossibile l'utilizzazione dell'opera da parte delle persone handicappate,

sono dichiarate **inabitabili e inagibili**.

Legge n. 104 - 5 febbraio 1992

Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.

Art. 24. 7

Il progettista, il direttore dei lavori, il responsabile tecnico degli accertamenti per l'agibilità o l'abitabilità ed il collaudatore, ciascuno per la propria competenza, sono **direttamente responsabili**.

Essi sono puniti con l'ammenda da lire 10 milioni a lire 50 milioni e con la sospensione dai rispettivi albi professionali per un periodo compreso da uno a sei mesi.

D. P. R. n. 503 - 24 luglio 1996. Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.

art.1.3

Le presenti norme si applicano agli edifici e spazi pubblici di nuova costruzione, ancorché di carattere temporaneo, o a quelli esistenti qualora sottoposti a ristrutturazione.

Si applicano altresì agli edifici e spazi pubblici sottoposti a qualunque altro tipo di intervento edilizio suscettibile di limitare l'accessibilità e la visitabilità, almeno per la parte oggetto dell'intervento stesso.

Legge n.13 - 9 gennaio 1989, “Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli **edifici privati**”.

Art.1.1

I progetti relativi a **nuovi edifici**,
ovvero alla **ristrutturazione di interi edifici**,
ivi compresi quelli di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata e agevolata, presentati dopo sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge sono redatti in osservanza delle prescrizioni tecniche previste dal comma 2.

Legge n.13 - 9 gennaio 1989, “Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati”.

Questa legge disciplina anche il procedimento per la richiesta di contributo per opere mirate ad eliminare le barriere architettoniche quali gradini, scale, porte strette o pesanti, accessi ai garages mediante rampe.

Tali opere possono essere:

- servoscala;
- strutture mobili e facilmente rimovibili;
- piattaforme mobili;
- sistemi di apertura automatica di porte e cancelli;
- modifica dell'ampiezza delle porte d'accesso.

Decreto Ministero dei
lavori pubblici n. 236 - 14 giugno 1989.

Art.1

Le norme contenute nel presente decreto si applicano:

1. agli **edifici privati di nuova costruzione**, residenziali e non, ivi compresi quelli di edilizia residenziale convenzionata;
2. agli edifici di **edilizia residenziale pubblica** sovvenzionata ed agevolata, di **nuova costruzione**;
3. alla **ristrutturazione** degli **edifici privati** di cui ai precedenti punti 1) e 2), anche se preesistenti alla entrata in vigore del presente decreto;
4. agli spazi esterni di pertinenza degli edifici di cui ai punti precedenti.

L. Regione Lombardia, n.6 – 20.02.89
Norme sull'eliminazione delle barriere
architettoniche e prescrizioni tecniche di attuazione.
Art.5.1 campo di applicazione

Le norme della presente Legge si applicano a tutti gli edifici, gli ambienti e le strutture, anche di carattere temporaneo, di proprietà pubblica e privata, che prevedano il passaggio o la permanenza di persone.

L. Regione Lombardia, n.6 – 20.02.89
Norme sull'eliminazione delle barriere
architettoniche e prescrizioni tecniche di attuazione.

Art.13 - (Autorizzazioni e concessioni a edificare)

3. Ai fini dell'attuazione della presente Legge, i Comuni favoriscono la partecipazione di **esperti in materia di abolizione delle barriere architettoniche** nella **commissione edilizia** scelti, di norma, nell'ambito di una terna di nominativi designati dalle associazioni dei disabili.

Art.15 - (Oneri di urbanizzazione)

1. I Comuni **destinano una quota non inferiore al 10%** delle entrate derivanti dagli **oneri di urbanizzazione** ai fini dell'abbattimento delle barriere architettoniche e localizzative per le opere, edifici ed impianti esistenti di loro competenza.

Regolamento edilizio del Comune di Milano, 1999.

Art.122 Composizione della Commissione Edilizia

1. La Commissione Edilizia Comunale è composta da nove membri ed è presieduta dall'Assessore competente. (...)

1. Oltre che dal Presidente, la Commissione è composta dai seguenti membri, nominati dalla Giunta comunale, tutti con diritto di voto:

(...)

- un esperto in fruibilità e qualità ambientale; (...)

D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380

Art. 4 (L) - Contenuto necessario dei regolamenti edilizi comunali
(Legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 33)

1. Il regolamento che i Comuni adottano ai sensi dell'articolo 2, comma 4, deve contenere la disciplina delle modalità costruttive, con particolare riguardo al rispetto delle normative tecnico-estetiche, igienico-sanitarie, di sicurezza e vivibilità degli immobili e delle pertinenze degli stessi.

2. Nel caso in cui il Comune intenda istituire la Commissione edilizia, il regolamento indica gli interventi sottoposti al preventivo parere di tale organo consultivo.

Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12

Legge per il governo del territorio

Art. 33. (Trasformazioni soggette a permesso di costruire)
NO x eliminazione barriere

Art. 40. (Permesso di costruire in deroga)
SI per art. 19 LR6/89

Art. 54. (Determinazione delle variazioni essenziali)
NO essenziali x eliminazione barriere

Art. 64. (Disciplina degli interventi)
NO accessibilità
SI visitabilità e adattabilità per sottotetti

Regolamento edilizio del Comune di Milano, 1999.

Art.2.1 principi

Le norme del presente Regolamento si ispirano all'esigenza di consentire la **migliore fruibilità** dell'abitato da parte delle persone singole o associate, ed in particolare delle **persone più deboli**, e di realizzare un ambiente urbano di pregio, tanto sotto il profilo urbanistico-edilizio quanto sotto il profilo igienico-sanitario.

Regolamento edilizio del Comune di Milano, 1999.

Art.23 Accessi ai parcheggi

1. Nella realizzazione di parcheggi pubblici o ad uso pubblico con parcheggio a rotazione, ivi compresi i parcheggi da realizzare in regime di concessione amministrativa, quando l'accesso agli spazi destinati al ricovero dei veicoli è assicurato tramite rampe, i manufatti devono avere le seguenti caratteristiche:

(...)

6. Nelle nuove costruzioni e in edifici sottoposti a ristrutturazione, sia pubblici che privati, residenziali e non, esclusi gli edifici unifamiliari, il collegamento pedonale tra i piani destinati al ricovero dei veicoli e quello degli ingressi sarà assicurato **tramite ascensori accessibili e/o da servorampa.**

(...)

Regolamento edilizio del Comune di Milano, 1999.

Art.42 Apertura di serramenti

3. Le parti apribili computate nei calcoli per la verifica dei rapporti di aerazione, poste in copertura ovvero poste sui prospetti, possono essere inclinate, purché tali da assicurare il rispetto di tutte le normative di sicurezza. Il comando automatizzato che le attiva deve essere posto in posizione e a distanza di sicurezza, raggiungibile in posizione eretta e **facilmente manovrabile anche da persone sedute.**

(...)

Le parti trasparenti delle pareti perimetrali esterne devono essere dimensionate e posizionate in modo da permettere l'adeguata illuminazione dei piani di utilizzazione e, ove possibile, la "visione lontana" anche da persone sedute.

La conservazione delle minori superfici trasparenti esistenti è autorizzata negli interventi sugli alloggi esistenti.

D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia

(G.U. n. 245 20 10 2001- s.o. n. 239, agg. dal d.lgs. n. 301/2002 e dalla L. 311/2004)

PARTE I – Attività edilizia, TITOLO II - Titoli abilitativi, Capo I – Disposizioni generali.

Art. 6 (L) - Attività edilizia libera (Legge 28 gennaio 1977, n.10, art. 9, lett. c); **legge 9 gennaio 1989, n. 13, art.7, commi 1 e 2**; decreto legge 23 gennaio 1982, n. 9, art. 7, comma 4, convertito in legge 25 marzo 1982, n. 94)

1. Salvo più restrittive disposizioni previste dalla disciplina regionale e dagli strumenti urbanistici, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (*ora decreto legislativo n. 42/04*), **i seguenti interventi possono essere eseguiti senza titolo abilitativo:**

a) interventi di manutenzione ordinaria;

b) interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;

3. La progettazione deve comunque prevedere:

- a) accorgimenti tecnici idonei alla installazione di meccanismi per l'accesso ai piani superiori, ivi compresi i servoscala;
- b) idonei accessi alle parti comuni degli edifici e alle singole unità immobiliari;
- b) almeno un accesso in piano, rampe prive di gradini o idonei mezzi di sollevamento;
- c) l'installazione, nel caso di immobili con più di tre livelli fuori terra, di un ascensore per ogni scala principale raggiungibile mediante rampe prive di gradini.

4. È fatto obbligo di allegare al progetto la dichiarazione del professionista abilitato di conformità degli elaborati alle disposizioni adottate ai sensi del presente capo.



Comune di Milano
Settore Concessioni e Autorizzazioni Edilizie

QUADERNI TECNICI SULLA FRUIBILITÀ AMBIENTALE
Guida alla progettazione senza barriere architettoniche
secondo l'applicazione delle prescrizioni di legge.



EDIFICI PRIVATI APERTI AL PUBBLICO

Quale legge è prevalente?

QUESITI

Q.1

Domande ricorrenti su aspetti critici di tipo applicativo-legislativo

1) cosa s'intende per edifici aperti al pubblico?

La risposta a questo quesito è contenuta nella scheda 1 "Obbligatorietà delle norme in base all'uso dell'edificio" e nella scheda 11 "Requisiti specificamente richiesti in base alla destinazione d'uso dei luoghi".

2) uno studio professionale è da intendersi aperto al pubblico?

No, se non si prevede un accesso di un numero indeterminato di persone, senza bisogno di invito o permesso (vedi definizione Valle d'Aosta alla scheda 1.1 "Obbligatorietà delle norme in base all'uso dell'edificio").

In ogni caso la L.R. 6/89 prevede all'art. 5c) l'adeguamento di edifici e locali destinati ad attività del settore terziario.

Combinato con l'art. 13.2, nel caso di opere di m.s. l'adeguamento dovrà riguardare solo le opere oggetto dell'intervento stesso.

L'art.13.2 stabilisce infatti l'applicazione delle norme di cui ai seguenti numeri dell'allegato anche nel caso di manutenzione straordinaria:

2 - mobilità e sosta urbana, 5 - costruzioni edilizie: prescrizioni generali, 6.2 - edilizia sociale, 6.4 - locali pubblici, 6.5 - stazioni, 6.6 - mense e servizi dei luoghi di lavoro pubblici e privati, 7 - attrezzature pubbliche.

3) quali sono i riferimenti normativi per i luoghi aperti al pubblico?

Per la legge 104/92, tutti i luoghi privati "aperti al pubblico", e tutte le opere sono soggette alla normativa per l'eliminazione delle barriere architettoniche.

La risposta a questo quesito è contenuta nella scheda 1 "Obbligatorietà delle norme in base all'uso dell'edificio" e nella scheda 2 "Obbligatorietà delle norme in base al tipo d'intervento".

4) quali sono i requisiti minimi richiesti per i luoghi aperti al pubblico?

Il requisito richiesto è l'accessibilità (v. scheda 9 "Accessibilità") in base alla legge 104/92.

Per la legge 104/92 infatti, tutti i luoghi privati "aperti al pubblico", e tutte le opere sono soggette alla normativa per l'eliminazione delle barriere architettoniche.

E' richiesta l'accessibilità di tutto l'edificio per interventi che vanno dal restauro alla nuova edificazione, o almeno di tutte le parti oggetto di interventi nel caso di opere di m.s. e prevalgono le prescrizioni più restrittive.

Sono comunque possibili sia a livello statale che regionale, le deroghe previste per gli edifici esistenti, in presenza di vincoli od impossibilità tecnica.

5) quali sono i riferimenti normativi e gli obblighi per gli interventi soggetti a DIA?

Tutte le norme tecniche per l'eliminazione delle barriere architettoniche.

Tutte le opere, almeno per la parte oggetto dell'intervento stesso devono garantire l'accessibilità, in quanto le DIA sono spesso comparabili alle opere di m.s.

6) quale legge è prevalente?

La più restrittiva di quelle in vigore tra le statali e le regionali.

Si veda la circolare esplicativa della L.R. 6/89 con le sue connessioni con la L.13/89, al punto 2 (v. scheda 1.3 "Obbligatorietà delle norme in base all'uso dell'edificio" e 2.3 "Obbligatorietà delle norme in base al tipo di intervento").

Purtroppo vi sono dei livelli d'interpretazione che creano un certo imbarazzo.

Ad esempio:

a)La legge regionale richiede una pendenza del 5% per rampe di sviluppo superiore ai 5 metri, mentre la legge statale consente l'8%, anche se tale pendenza non garantisce l'autonomia della persona in carrozzina.

Non è corretto per i progettisti ricorrere ad interpretazioni parziali della norma, quali

Soluzioni alternative

SOLUZIONI ALTERNATIVE

3.1

*Per soluzioni alternative s'intendono quelle soluzioni tecniche che garantiscano il massimo livello di fruibilità (accessibilità) dell'edificio.
Per tali soluzioni pertanto non deve essere richiesta deroga.
Il professionista abilitato deve redigere una relazione, corredata da grafici esplicativi, con la quale viene illustrata l'alternativa proposta e l'equivalente o migliore qualità degli esiti ottenibili.*

Ad esempio, si ritiene che le caratteristiche del servizio igienico descritto nel DPR 384/78, art. 14, ora abrogato, possa essere una accettabile soluzione alternativa, ai fini dell'accessibilità.

Legge - 5.02.1992 n.104

Art. 24 Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche

2. Per gli edifici pubblici e privati aperti al pubblico soggetti ai vincoli di cui alle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, e 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni, nonché ai vincoli previsti da leggi speciali aventi le medesime finalità, qualora le autorizzazioni previste dagli articoli 4 e 5 della citata legge n. 13 del 1989 non possano venire concesse, per il mancato rilascio del nulla osta da parte delle autorità competenti alla tutela del vincolo, la conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche può essere realizzata con opere provvisoriale, come definite dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, nei limiti della compatibilità suggerita dai vincoli stessi.

D.P.R. - 24.07.1996 n.503

TITOLO IV PROCEDURE Art. 21. Verifiche

1. In attuazione dell'art. 24, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è fatto obbligo di allegare ai progetti delle opere di cui al presente regolamento, la dichiarazione del professionista che ha progettato l'opera attestante la conformità degli elaborati alle disposizioni contenute nel regolamento stesso e che illustra e giustifica eventuali deroghe o soluzioni tecniche alternative.

Legge - 9.01.1989 n.13

Art. 4

1. Per gli interventi di cui all'articolo 2, ove l'immobile sia soggetto al vincolo di cui all'articolo 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, le regioni, o le autorità da esse subdelegate, competenti al rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 7 della citata legge, provvedono entro il termine perentorio di novanta giorni dalla presentazione della domanda, anche impartendo, ove necessario, apposite prescrizioni.
5. Il diniego deve essere motivato con la specificazione della natura e della varietà del pregiudizio, della sua rilevanza in rapporto al complesso in cui l'opera si colloca e con riferimento a tutte le alternative eventualmente prospettate dall'interessato.

Note

Vengono anche previsti dagli artt. 4 e 5 tempi "perentori" abbastanza contenuti per il rilascio delle relative autorizzazioni da parte degli Organi competenti (Regione e Ministero Beni Culturali) che possono contenere specifiche prescrizioni o soluzioni alternative per risolvere il problema.

DEROGHE

4.1

Sono previste **deroghe alle norme** relativamente al campo di applicazione di ciascuna legge solo se adeguatamente motivate, e esplicitamente rilasciate dall'Amministrazione comunale (perciò una D.I.A. negli edifici privati aperti al pubblico, non è ammissibile):

nel caso di interventi sull'esistente:

- per dimostrata impossibilità tecnica connessa agli elementi strutturali ed impiantistici;
- a causa di vincoli a tutela dei beni artistici, archeologici, storici culturali;

nel caso di interventi di nuova edificazione:

- per l'accesso ai singoli locali tecnici riservati agli addetti specializzati.

Sono pure previste altre **deroghe** relativamente ai regolamenti edilizi e agli standard urbanistici, **a favore dell'applicazione della normativa antibarriera.**

La legge 13/89 prevede la possibilità di derogare ai vigenti regolamenti Edilizi comunali per quanto concerne le distanze anche per spazi interni quali cortili, chiostrine o spazi di uso comune.

Diviene in tal modo possibile anche l'installazione di ascensori in spazi interni di limitata ampiezza, fatti salvi i diritti di terzi.

A tale proposito si ricordano alcune norme del Codice Civile:

"E' fatto salvo l'obbligo di rispetto delle distanze di cui agli articoli 873 e 907 del codice civile, nell'ipotesi in cui tra le opere da realizzare ed i fabbricati alieni non sia interposto alcuno spazio o alcuna area di proprietà o di uso comune."

L'art. 873 del codice civile tratta delle distanze nelle costruzioni stabilendo che "Le costruzioni su fondi finitimi, se non sono unite o aderenti, devono essere tenute a distanza non minore di tre metri.

Nei regolamenti locali può essere stabilita una distanza maggiore."; a sua volta, l'art. 907 ("Distanza delle costruzioni dalle vedute") prevede che "Quando si è acquistato il diritto di aver vedute dirette verso il fondo vicino, il proprietario di questo non può fabbricare a distanza minore di tre metri, misurata a norma dell'art. 905.

Se la veduta diretta forma anche veduta obliqua, la distanza di tre metri deve pure osservarsi dai lati della finestra da cui la veduta obliqua si esercita.

Se si vuole appoggiare la nuova costruzione al muro in cui sono le dette vedute dirette od obliqua, essa deve arrestarsi almeno a tre metri sotto la loro soglia."

D.P.R. - 24.07.1996 n.503

TITOLO IV
PROCEDURE
Art. 21. Verifiche

1. In attuazione dell'art. 24, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è fatto obbligo di allegare ai progetti delle opere di cui al presente regolamento, la dichiarazione del professionista che ha progettato l'opera attestante la conformità degli elaborati alle disposizioni contenute nel regolamento stesso e che illustra e giustifica eventuali deroghe o soluzioni tecniche alternative.

Legge - 9.01.1989 n.13

Art. 3

1. Le opere di cui all'articolo 2 possono essere realizzate in deroga alle norme sulle distanze previste dai regolamenti edilizi, anche per i cortili e le chiostrine interni ai fabbricati o comuni o di uso comune a più fabbricati.

2. E' fatto salvo l'obbligo di rispetto delle distanze di cui agli articoli 873 e 907 del codice civile nell'ipotesi in cui tra le opere da realizzare e i fabbricati alieni non sia interposto alcuno spazio o alcuna area di proprietà o di uso comune.

D.M. LL.PP. 14.06.1989 n.236

Capo III- Cogenza delle prescrizioni
Art.7.4

Le prescrizioni del presente decreto sono derogabili solo per gli edifici o loro parti che, nel rispetto di normative tecniche specifiche, non possono essere realizzati senza bar-

Regolamento edilizio del Comune di Milano, 1999.

Art.85 Interventi edilizi in deroga

2. **Nel rispetto delle norme** di sicurezza e delle previsioni legislative in materia di deroga alle prescrizioni tecniche di attuazione delle disposizioni sull'eliminazione delle barriere architettoniche, le **opere di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo**, le **opere interne** alle costruzioni e le opere interne alle singole unità immobiliari, **purché comportanti miglioramento della situazione igienica preesistente e dei requisiti di accessibilità**, possono essere avviate **mediante denuncia di inizio attività** anche nel caso in cui i locali o gli edifici non risultassero rispondenti ai requisiti igienico-prestazionali definiti dal Capitolo 4 del Titolo III del vigente Regolamento locale d'Igiene.

Regolamento edilizio del Comune di Milano, 1999.

Art.85 Interventi edilizi in deroga

3. Nei casi di cui al precedente comma 2, a corredo della denuncia di inizio attività dovrà essere prodotta **relazione attestante le soluzioni tecniche adottate per determinare il miglioramento delle condizioni igieniche preesistenti. (...)**

E' sempre richiesta:

a) **una relazione descrittiva** delle soluzioni progettuali, tecnico-strutturali e impiantistiche adottate e dei materiali previsti per l'eliminazione delle barriere architettoniche (art. 10.2 DM. 236/89);

b) un **elaborato grafico dell'adattabilità** (art. 10.1 DM 236/89, art. 20 DPR 503/96 e art. 14.4 L.R.6/89);

c) una **dichiarazione di conformità alle normative** (art. 1.4 L. 13/89 e L.104/92 art 24.3).

Eventualmente, per il rilascio dell'autorizzazione o concessione edilizia, può essere richiesta da parte degli uffici comunali (art.24.4 L.104/92):

d) una **dichiarazione resa sotto forma di perizia giurata prima di rilasciare il certificato di agibilità e di abitabilità.**

In caso di opere assoggettabili a D.I.A. in base alla L. 662/96 che riguardano una serie di interventi sull'esistente, è comunque richiesta una dichiarazione di conformità con documentazione grafica che attesti la rispondenza delle opere alle prescrizioni delle normative per l'eliminazione delle barriere architettoniche. Tali dimostrazioni sono già contenute nel dispositivo della Denuncia da presentare al Comune di Milano.

Nel caso non fosse possibile rispettare le prescrizioni di legge, la stessa procedura di D.I.A. non sarebbe praticabile.

Legge - 5.02.1992 n.104

Art. 24 Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche

3. Alle comunicazioni al comune dei progetti di esecuzione dei lavori riguardanti edifici pubblici e aperti al pubblico, di cui al comma 1, rese ai sensi degli articoli 15, terzo comma e 26, secondo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, sono allegate una documentazione grafica e una dichiarazione di conformità alla normativa vigente in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche, anche ai sensi del comma 2 del presente articolo. (vedi scheda 31 "Vincoli e opere provvisionali")

4. Il rilascio della concessione o autorizzazione edilizia per le opere di cui al comma 1 è subordinato alla verifica della conformità del progetto compiuta dall'ufficio tecnico o

dal tecnico incaricato dal comune. Il sindaco, nel rilasciare il certificato di agibilità e di abitabilità per le opere di cui al comma 1, deve accertare che le opere siano state realizzate nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche. A tal fine può richiedere al proprietario dell'immobile o all'istestataro della concessione una dichiarazione resa sotto forma di perizia giurata redatta da un tecnico abilitato.

6. La richiesta di modifica di destinazione d'uso di edifici in luoghi pubblici o aperti al pubblico è accompagnata dalla dichiarazione di cui al comma 3. Il rilascio del certificato di agibilità e di abitabilità è condizionato alla verifica tecnica della conformità della dichiarazione allo stato dell'immobile.

Legge - 9.01.1989 n.13

Art. 1

4. E' fatto obbligo di allegare al progetto la dichiarazione del professionista abilitato di conformità degli elaborati alle disposizioni adottate ai sensi della presente legge.

D.M. LL.PP. 14.06.1989 n.236

Capo V- Norme finali
Art. 10 Elaboratori tecnici

10.1 Gli elaboratori tecnici devono chiaramente evidenziare le soluzioni progettuali e gli accorgimenti tecnici adottati per garantire il soddisfacimento delle prescrizioni di accessibilità, visitabilità e adattabilità di cui al presente decreto.

In particolare, per quanto concerne l'adattabilità, le soluzioni progettuali e gli accorgimenti tecnici atti a garantire il soddisfacimento devono essere descritti tramite specifici elaborati grafici.

10.2 Al fine di consentire una più chiara valutazione di merito gli elaborati tecnici

VERIFICHE COMUNALI

6.1

Il rilascio della concessione o autorizzazione edilizia è subordinato alla verifica della conformità del progetto alle normative per l'eliminazione delle barriere architettoniche, compiuta dall'Amministrazione comunale.

A tal fine quest'ultima può richiedere al proprietario dell'immobile o all'intestatario della concessione una dichiarazione resa sotto forma di perizia giurata redatta da un tecnico abilitato.

L'eventuale eccezione di non conformità del progetto o il mancato accoglimento di eventuali deroghe o soluzioni tecniche alternative devono essere motivati dall'Amministrazione stessa.

Legge - 5.02.1992 n.104

Art. 24 Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche

4. Il rilascio della concessione o autorizzazione edilizia per le opere di cui al comma 1 è subordinato alla verifica della conformità del progetto compiuta dall'ufficio tecnico dal tecnico incaricato dal comune.

Il sindaco, nel rilasciare il certificato di agibilità e di abitabilità per le opere di cui al comma 1, deve accertare che le opere siano state realizzate nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche.

A tal fine può richiedere al proprietario dell'immobile o all'intestatario della concessione una dichiarazione resa sotto forma di perizia giurata redatta da un tecnico abilitato.

6. La richiesta di modifica di destinazione d'uso di edifici in luoghi pubblici o aperti al pubblico è accompagnata dalla dichiarazione di cui al comma 3. Il rilascio del certificato di agibilità e di abitabilità è condizionato alla verifica tecnica della conformità della dichiarazione allo stato dell'immobile.

D.P.R. - 24.07.1996 n.503

TITOLO IV PROCEDURE Art. 21. Verifiche

1. In attuazione dell'art. 24, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è fatto obbligo di allegare ai progetti delle opere di cui al presente regolamento, la dichiarazione del professionista che ha progettato l'opera attestante la conformità degli elaborati alle disposizioni contenute nel regolamento stesso e che illustra e giustifica eventuali deroghe o soluzioni tecniche alternative.

2. Spetta all'amministrazione cui è demandata l'approvazione del progetto, l'accertamento e l'attestazione di conformità; l'eventuale attestazione di non conformità del progetto o il mancato accoglimento di eventuali deroghe o soluzioni tecniche alternative devono essere motivati.

D.M. LL.PP. 14.06.1989 n.236

Capo V- Norme finali Art. 11 Verifiche

11.1 Il Sindaco, nel rilasciare la licenza di abitabilità o di agibilità ai sensi dell'art. 221 del R.D. 27 luglio 1934 n. 1265, deve accertare che le opere siano state realizzate nel rispetto della legge.

11.2 A tal fine egli può richiedere al proprietario dell'immobile una dichiarazione resa sotto forma di perizia giurata redatta da un tecnico abilitato.

PRIVATO

ascensori, obbligo: più di 3 livelli

ASCENSORI **R15.3**

<p>Ascensore non obbligatorio</p>	<p>Ascensore non obbligatorio</p>
<p>Ascensore non obbligatorio</p>	<p>Ascensore non obbligatorio</p>

COMUNE MILANO

ASCENSORI **R15.4**

<p>Ascensore non obbligatorio</p>	<p>Ascensore obbligatorio</p>
<p>Ascensore obbligatorio</p>	<p>Ascensore obbligatorio</p>

COMUNE MILANO


PUBBLICO E APERTO AL PUBBLICO

dimensioni ascensori

ASCENSORI

P15.3


PARTICOLARE DELLA PULSANTIERA DI COMANDO



Nell'interno della cabina, oltre il campanello d'allarme, deve essere posto un citofono ad altezza compresa tra i 1,10 m e 1,30 m e una luce d'emergenza con autonomia minima di h. 3.

I pulsanti di comando devono prevedere la numerazione in rilievo e le scritte con traduzione in Braille: in adiacenza alla bottoniera esterna deve essere posta una placca di riconoscimento di piano in caratteri Braille.

Si deve prevedere la segnalazione sonora dell'arrivo al piano e, ove possibile, l'installazione di un sedile ribaltabile con ritorno automatico.




Le indicazioni ai piani ed all'interno dell'ascensore dovranno essere percettibili con suono e tattilmente sulle bottoniere interne ed esterne; nell'interno della cabina, oltre il campanello d'allarme deve essere posto un citofono; bottoniere, campanello d'allarme e citofono dovranno essere posti ad un'altezza compresa fra i m.0.80 ed i m.1.20.

In tutti gli edifici, di cui alle lettere a),c),f),g), dell'art..5 della legge (riportato nella scheda P1 "Obbligatorietà delle norme in base all'uso dell'edificio) con più di un piano fuori terra deve essere previsto almeno un ascensore con le seguenti dimensioni e caratteristiche:

- una lunghezza di m.1.50 ed una larghezza di m.1.37;
 - avere una porta a scorrimento laterale con una luce netta di almeno cm.90.
- omissis...*

EDIFICI PUBBLICI DI NUOVA EDIFICAZIONE ED ESISTENTI



Legge Regionale - Regione Lombardia - 20.02.1989 n.6

ALLEGATO
 PRESCRIZIONI TECNICHE DI ATTUAZIONE PER L'ELIMINAZIONE DELLE
 BARRIERE ARCHITETTONICHE
 5 - COSTRUZIONI EDILIZIE: PRESCRIZIONI GENERALI
 5.3 Percorsi interni verticali: Scale - Rampe - Ascensori - Impianti Speciali
 5.3.3 Ascensori

Per garantire il servizio a tutti i locali, il numero e le caratteristiche degli ascensori dovranno essere proporzionali alle destinazioni dell'edificio, alle presenze, ai tempi di smaltimento, di attesa ed al numero delle fermate.

PRIVATO

dimensioni ascensori

R15.2

ASCENSORI

deve essere posta su una parete laterale ad almeno cm 35 dalla porta della cabina.
Nell'interno della cabina, oltre il campanello di allarme, deve essere posto un citofono ad altezza compresa tra i 1,10 m e 1,30 m e una luce d'emergenza con autonomia minima di h. 3.

I pulsanti di comando devono prevedere la numerazione in rilievo e le scritte con traduzione in Braille: in adiacenza alla bottoniera esterna deve essere posta una placca di riconoscimento di piano in caratteri Braille.

Si deve prevedere la segnalazione sonora dell'arrivo al piano e, ove possibile, l'installazione di un sedile ribaltabile con ritorno automatico.

Per garantire il servizio a tutti i locali, il numero e le caratteristiche degli ascensori dovranno essere proporzionali alle destinazioni dell'edificio, alle presenze, ai tempi di smaltimento, di attesa ed al numero delle fermate.


Le indicazioni ai piani ed all'interno dell'ascensore dovranno essere percettibili con suono e tattilmente sulle bottoniere interne ed esterne; nell'interno della cabina, oltre il campanello d'allarme deve essere posto un citofono; bottoniere, campanello d'allarme e citofono dovranno essere posti ad un'altezza compresa fra i m.0.80 ed i m.1.20.

omissis...


Negli edifici di edilizia residenziale abitativa con più di tre piani fuori terra l'accesso agli alloggi deve essere garantito da almeno un ascensore con le seguenti dimensioni minime:

- lunghezza m.1.30 e larghezza m.0.90;
- porta a scorrimento laterale, sul lato più corto, con luce netta di m.0.85.

ADEGUAMENTO DI EDIFICI RESIDENZIALI PREESISTENTI
(in deroga alla L.R. 6/89 - rispetto del D.M. 236/89)



EDIFICI RESIDENZIALI DI NUOVA EDIFICAZIONE
(misure minime combinate fra L.R. 6/89 e D.M. 236/89)



Legge Regionale - Regione Lombardia - 20.02.1989 n.6

ALLEGATO

PRESCRIZIONI TECNICHE DI ATTUAZIONE PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

5 - COSTRUZIONI EDILIZIE: PRESCRIZIONI GENERALI

5.3 Percorsi interni verticali: Scale - Rampe - Ascensori - Impianti Speciali

5.3.3 Ascensori

Piattaforme elevatrici/elevatori

PIATTAFORME ELEVATRICI

24.1

In base alla L.R. 6/89, sono ammesse le piattaforme elevatrici in via alternativa e subordinata ad ascensori, solo negli edifici esistenti, con non più di due livelli (art. 5.3.4); purché il dislivello massimo da superare sia inferiore a 4 metri (DM. 236/89, art. 8.1.13).

Le dimensioni minime ammesse in caso di edifici esistenti, sono 80 x 120 cm.

Se installate all'esterno, le piattaforme devono essere protette da agenti atmosferici.

D.M. LL.PP. 14.06.1989 n.236

Art. 4 Criteri di progettazione per l'accessibilità

4.1 Unità ambientali e loro componenti

4.1.13 Servoscala e piattaforma elevatrice

Per servoscala e piattaforma elevatrice si intendono apparecchiature atte a consentire, in alternativa ad un ascensore o rampa inclinata, il superamento di un dislivello a persone con ridotta o impedita capacità motoria.

Tali apparecchiature sono consentite in via alternativa ad ascensori negli interventi di adeguamento o per superare differenze di quota contenute.

Fino all'emanazione di una normativa specifica, le apparecchiature stesse devono essere rispondenti alle specifiche di cui al punto 8.1.13; devono garantire un agevole accesso e stazionamento della persona in piedi, seduta o su sedia a ruote, e agevole manovrabilità dei comandi e sicurezza sia delle persone trasportate che di quelle che possono venire in contatto con l'apparecchiatura in movimento.

A tal fine le suddette apparecchiature devono essere dotate di sistemi anticaduta, antiscioiamento, antisciacchiamento, antiurto e di apparati atti a garantire sicurezze di movimento, meccaniche, elettriche e di comando.

Lo stazionamento dell'apparecchiatura deve avvenire preferibilmente con la pedana o piattaforma ribaltata verso la parete o incassata nel pavimento.

Lo spazio antistante la piattaforma, sia in posizione di partenza che di arrivo, deve avere una profondità tale da consentire un agevole accesso o uscita da parte di una persona su sedia a ruote.

(Per le specifiche vedi 8.1.13).

Capo IV - Specifiche e soluzioni tecniche
Art. 8 Specifiche funzionali e dimensionali
8.1 Unità ambientali e loro componenti
8.1.13 Servoscala e piattaforme elevatrici

omissis...

Piattaforme elevatrici

Le piattaforme elevatrici per superare dislivelli, di norma, non superiori a ml. 4, con velocità non superiore a 0.1 m/s, devono rispettare, per quanto compatibili, le prescrizioni tecniche specificate per i servoscala.


Le piattaforme ed il relativo vano corsa devono avere opportuna protezione ed i due accessi muniti di cancelletto.

La protezione del vano corsa ed il cancelletto del livello inferiore devono avere altezza tale da non consentire il raggiungimento dello spazio sottostante la piattaforma, in nessuna posizione della stessa.

La portata utile minima deve essere di Kg. 130.

Il vano corsa deve avere dimensioni minime pari a m. 0,80x1,20.

Se le piattaforme sono installate all'esterno gli impianti devono risultare protetti dagli agenti atmosferici.



Vista assonometrica di una piattaforma elevatrice applicata al pianerottolo

COMUNE  MILANO

Sono ammessi i servoscala in via alternativa e subordinata ad ascensori, solo negli edifici esistenti (DM 236/89 art. 4.1.13), con non più di due livelli (L.R. 6/89 art. 5.3.4); purché il dislivello massimo da superare sia inferiore a 4 metri (DM. 236/89, art. 8.1.13).

Nei luoghi aperti al pubblico il servoscala dovrà essere di tipo d) oppure e) per il trasporto di persone su sedia a ruote. (art. 8.1.13 del D.M. 236/89)

Si ricorda che i servoscala comunque non garantiscono la piena fruibilità ambientale da parte di tutti, in quanto sono mezzi meccanici manovrabili con difficoltà.

D.M. LL.PP. 14.06.1989 n.236

Art. 4 Criteri di progettazione per l'accessibilità

4.1 Unità ambientali e loro componenti

4.1.13 Servoscala e piattaforma elevatrice

Per servoscala e piattaforma elevatrice si intendono apparecchiature atte a consentire, in alternativa ad un ascensore o rampa inclinata, il superamento di un dislivello a persona con ridotta o impedita capacità motoria.

Tali apparecchiature sono consentite in via alternativa ad ascensori negli interventi di adeguamento o per superare differenze di quota contenute.

Fino all'emanazione di una normativa specifica, le apparecchiature stesse devono essere rispondenti alle specifiche di cui al punto 8.1.13; devono garantire un agevole accesso e stazionamento della persona in piedi, seduta o su sedia a ruote, e agevole manovrabilità dei comandi e sicurezza sia delle persone trasportate che di quelle che possono venire in contatto con l'apparecchiatura in movimento.

A tal fine le suddette apparecchiature devono essere dotate di sistemi anticaduta, antiscioiamento, antischiacciamento, antiurto e di apparati atti a garantire sicurezze di movimento, meccaniche, elettriche e di comando.

Lo stazionamento dell'apparecchiatura deve avvenire preferibilmente con la pedana o piattaforma ribaltata verso la parete o incassata nel pavimento.

Lo spazio antistante la piattaforma, sia in posizione di partenza che di arrivo, deve avere una profondità tale da consentire un agevole accesso o uscita da parte di una persona su sedia a ruote.

(Per le specifiche vedi 8.1.13).

Capo IV - Specifiche e soluzioni tecniche
Art. 8 Specifiche funzionali e dimensionali
8.1 Unità ambientali e loro componenti
8.1.13 Servoscala e piattaforme elevatrici
Servoscala

Per servoscala si intende un'apparecchiatura costituita da un mezzo di carico opportunamente attrezzato per il trasporto di persone con ridotta o impedita capacità motoria, marciante lungo il lato di una scala o di un piano inclinato e che si sposta, azionato da un motore elettrico, nei due sensi di marcia vincolato a guida/e.

I servoscala si distinguono nelle seguenti categorie:

- a) pedana servoscala: per il trasporto di persona in piedi;
- b) sedile servoscala: per il trasporto di persona seduta;
- c) pedana servoscala a sedile ribaltabile: per il trasporto di persona in piedi o seduta;
- d) piattaforma servoscala a piattaforma ribaltabile: per il trasporto di persona su sedia a ruote;
- e) piattaforma servoscala a piattaforma e sedile ribaltabile: per il trasporto di persona su sedia a ruote o persona seduta.

I servoscala sono consentiti in via alternativa ad ascensori e preferibilmente, per superare differenza di quota non superiori a mt. 4.

Nei luoghi aperti al pubblico e di norma nelle parti comuni di un edificio, i servoscala devono consentire il superamento del dislivello anche a persona su sedia a ruote: in tale caso, allorché la libera visuale tra persona su piattaforma e persona posta lungo il percorso dell'apparecchiatura sia inferiore a mt. 2, è necessario che l'intero spazio inte-

ressato dalla piattaforma in movimento sia protetto e delimitato da idoneo parapetto e quindi l'apparecchiatura marci in sede propria con cancelletti automatici alle estremità della corsa.

In alternativa alla marcia in sede propria è consentita marcia con accompagnatore lungo tutto il percorso con comandi equivalenti ad uso dello stesso, ovvero che oppor-
tune segnalazioni acustiche e visive segnalino l'apparecchiatura in movimento.

In ogni caso i servoscala devono avere le seguenti caratteristiche:

Dimensioni:

omissis...

— per categorie d) ed e) piattaforma (escluse costole mobili) non inferiori a cm. 70x75 in luoghi aperti al pubblico.

Portata:

omissis...

— per le categorie d) ed e) non inferiore a Kg 150 in luoghi aperti al pubblico e 130 negli altri casi.

Velocità:

— massima velocità riferita a percorso rettilineo 10 cm/sec

Comandi:

— sia sul servoscala che al piano devono essere previsti comandi per salita-discesa e chiamata-rimando posti ad un'altezza compresa tra cm. 70 e cm. 110.
E' consigliabile prevedere anche un collegamento per comandi volanti ad uso di un accompagnatore lungo il percorso.

Ancoraggi:

—gli ancoraggi delle guide e loro giunti devono sopportare il carico mobile moltiplicato per 1,5.

Sicurezze elettriche:

- tensione massima di alimentazione V. 220 monofase (preferibilmente V. 24 cc.)
- tensione del circuito ausiliario: V 24
- interruttore differenziale ad alta sensibilità (30 mA)
- isolamenti in genere a norma CEI
- messa a terra di tutte le masse metalliche; negli interventi di ristrutturazione è ammessa, in alternativa, l'adozione di doppi isolamenti.

Sicurezze dei comandi:

- devono essere del tipo uomo presente e protetti contro l'azionamento accidentale in modo meccanico oppure attraverso una determinata sequenza di comandi elettrici; devono essere integrati da interruttore a chiave estraibile e consentire la possibilità di fermare l'apparecchiatura in movimento da tutti i posti di comando.
- I pulsanti di chiamata e rimando ai piani devono essere installati quando dalla posizione di comando sia possibile il controllo visivo di tutto il percorso del servo scala ovvero quando la marcia del servoscala avvenga in posizione di chiusura a piattaforma ribatata.

Sicurezze meccaniche:

- devono essere garantite le seguenti caratteristiche:
- a)coefficiente di sicurezza minimo: $k=2$ per parti meccaniche in genere ed in particolare:
 - per traino a fune (sempre due indipendenti) $K=6$ cad.;
 - per traino a catena (due indipendenti $K= 6$ cad. ovvero una $K = 10$);
 - per traino pignone cremagliera o simili $K=2$;
 - per traino ad aderenza $K=2$.
- b)limitatore di velocità con paracadute che entri in funzione prima che la velocità del mezzo mobile superi di 1,5 volte quella massima ed essere tale da comandare l'arresto del motore principale consentendo l'arresto del mezzo mobile entro uno spazio di cm. 5 misurato in verticale dal punto corrispondente all'entrata in funzione del limitatore
- c)freno mediante dispositivi in grado di fermare il mezzo mobile in meno di cm. 8 misurati lungo la guida, dal momento della attivazione.

Autorimesse e parcheggi

AUTORIMESSE E PARCHEGGI

16.1

Nel caso di edifici aperti al pubblico sono richiesti posti auto accessibili in misura di 1 ogni 50 o frazione; di larghezza 320 cm, o comunque con 150 cm di spazio laterale libero.

I posti auto devono essere opportunamente segnalati e ubicati in prossimità del mezzo di sollevamento e vicino a un "luogo sicuro statico" o ad una via di uscita accessibile.

Nel caso di nuova costruzione è obbligatorio garantire l'accessibilità ai percorsi e spazi comuni e, nel caso di costruzione di edifici per autorimessa autonomi, ma a servizio di funzioni aperte al pubblico, se il parcheggio si trova ad un piano diverso da quello del marciapiede, il collegamento con lo stesso deve avvenire con un sistema di ascensori o di rampe con le caratteristiche prescritte dalla legge regionale (v. art. 2.2 parcheggi, art. 5.3.3 ascensori, per edifici di cui alla lettera a), c), g) del precedente art.5, art.2.1.2 rampe).

Si rileva che l'art. 5.3.3 della legge regionale non ricorda la lettera d) dell'art.5, riportato alla scheda 1.3 "Obbligatorietà delle norme in base all'uso dell'edificio" perché tale lettera si riferisce a parcheggi di natura urbana.

I servoscala sono ammessi solo negli edifici esistenti, per superare non più di due livelli. Sono infatti consentiti, in via subordinata ad ascensori e rampe, impianti alternativi servo-assistiti per il trasporto verticale di persone quali, ad esempio, pedane e piattaforme mobili.

Tali impianti speciali dovranno avere spazi di accesso e dimensioni tali da garantire l'utilizzo da parte di persone in carrozzella e, se esterni, dovranno essere protetti dagli agenti atmosferici. (art. 5.3.4 della L.R.6/89)

Si vedano anche le schede 15 "Ascensori", 24 "Piattaforme elevatrici", 26 Rampe e scivoli", 30 "Servoscala".

D.M. LL.PP. 14.06.1989 n.236

Art. 4 Criteri di progettazione per l'accessibilità
4.1 Unità ambientali e loro componenti
4.1.14 Autorimesse

Il locale per autorimessa deve avere collegamenti con gli spazi esterni e con gli apparecchi di risalita idonei all'uso da parte della persona su sedia a ruote.

Lo spazio riservato alla sosta delle autovetture al servizio delle persone disabili deve avere dimensioni tali da consentire anche il movimento del disabile nelle fasi di trasferimento; deve essere evidenziato con appositi segnali orizzontali e verticali.


(Per le specifiche vedi 8.1.13 Servoscala e piattaforme elevatrici).

Capo IV - Specifiche e soluzioni tecniche
Art. 8 Specifiche funzionali e dimensionali.
8.1 Unità ambientali e loro componenti
8.1.14 Autorimesse

Le autorimesse singole o collettive, ad eccezione di quelle degli edifici residenziali per i quali non è obbligatorio l'uso dell'ascensore e fatte salve le prescrizioni antincendio, devono essere servite da ascensori o altri mezzi di sollevamento, che arrivino alla stessa quota di stazionamento delle auto, ovvero essere raccordate alla quota di arrivo del mezzo di sollevamento, mediante rampe di modesto sviluppo lineare ed aventi pendenza massima pari all'8%.

Negli edifici aperti al pubblico devono essere previsti, nella misura minima di 1 ogni 50 o frazione di 50, posti auto di larghezza non inferiore a m. 3.20, da riservarsi gratuitamente agli eventuali veicoli al servizio di persone disabili.

omissis...



Luoghi di lavoro?

QUESITI

Q.5

(Ad es. : nel primo caso il Bar Bianco del comune di Milano, una piccola cappella religiosa, ecc., nel secondo caso un centro commerciale).

17) cosa s'intende per adeguamento?

DM 236/89 art. 2 lett. M)

"Per adeguamento si intende l'insieme dei provvedimenti necessari a rendere gli spazi costruiti o di progetto conformi ai requisiti del presente decreto".

Rientra nella più ampia nozione di manutenzione straordinaria.

18) cosa s'intende per "più di un piano Fuori Terra"?

Il riferimento riguarda l'art. 5.3.3 della L.R. 6/89.

Partendo dal piano fuori terra che può essere anche rialzato e/o parzialmente vuoto (porticato), è più di un piano fuori terra il primo piano soprastante (compresi i soppalchi abitabili), ma anche il piano sottostante (seminterrato o interrato), ovviamente se agibili e aperti al pubblico.

Si veda per analogia l'art. 3.2 b del D.M. 236/89 dove vengono considerati nel conteggio anche i piani interrati e porticati.

19) perché bisogna rendere accessibile un ufficio o uno studio medico posto al terzo piano di un edificio, se comunque non è possibile realizzare un ascensore?

Perché la legge richiede il graduale adeguamento del patrimonio edilizio esistente e nel caso di M.S. non discrimina sulla fattibilità futura delle parti edilizie su cui non si effettuano opere.

20) perché ci sono prescrizioni sulle scale, quando c'è l'ascensore?

Perché è giusto che siano accessibili due modalità di fruizione dello spazio, da utilizzare da utenti con abilità diverse, oppure in situazioni diverse (esempio incendio).

21) i luoghi di lavoro devono essere accessibili, se l'azienda non è soggetta al collocamento obbligatorio, o se l'azienda è soggetta al collocamento obbligatorio, ma le persone disabili impiegati in quell'azienda lavorano in un altro stabile?

Nel primo caso, si se sono aperti al pubblico, perché è comunque obbligatorio rendere accessibili gli spazi, in base alle norme contenute nel presente quaderno.

Nel secondo caso, si perché è comunque obbligatorio rendere accessibili gli spazi, se l'azienda è soggetta al collocamento obbligatorio, indipendentemente da dove tale disabile lavori.

E' comunque obbligatorio rendere accessibili gli spazi in cui il lavoratore disabile può entrare, in base al Dlgs. 626/94, art. 30.

22) quando si deve prevedere più di un servizio igienico accessibile per edificio o sede di attività?

Nei seguenti casi :

A) se azienda soggetta al collocamento obbligatorio

DM 236 art.3.3

"Devono inoltre essere accessibili:

ommissis

c) gli edifici sedi di aziende o imprese soggette alla normativa sul collocamento obbligatorio, secondo le norme specifiche di cui al punto 4.5."

B) se l'edificio è pubblico (tema non trattato nel presente quaderno)

DPR 503/96 Art. 8. Servizi igienici pubblici

"1. Per i servizi igienici valgono le norme contenute ai punti 4.1.6. e 8.1.6. del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236. Deve essere prevista l'accessi-

Decreto legislativo 626/94

Titolo II LUOGHI DI LAVORO

■ Art. 3 (*Misure generali di tutela*)

1. Le misure generali per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori sono:

f) rispetto dei principi ergonomici nella concezione dei posti di lavoro, **nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, anche per attenuare il lavoro monotono e quello ripetitivo;**

Prevenzione incendi

PREVENZIONE INCENDI: RACCORDI NORMATIVI

12.1

Negli interventi soggetti alla normativa antincendio, si dovrà prevedere anche via di fuga accessibili e un luogo sicuro statico (come definito dal D.M.30/11/83 - Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi.) adeguato alle esigenze di persone con mobilità ridotta o in carrozzina.

D.M. LL.PP. 14.06.1989 n.236

Art. 4 Criteri di progettazione per l'accessibilità 4.6 Raccordi con la normativa antincendio

Qualsiasi soluzione progettuale per garantire l'accessibilità o la visitabilità deve comunque prevedere una adeguata distribuzione degli ambienti e specifici accorgimenti tecnici per contenere i rischi di incendio anche nei confronti di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale.

A tal fine dovrà essere preferita, ove tecnicamente possibile e nel rispetto delle vigenti normative, la suddivisione dell'insieme edilizio in "compartimenti antincendio" piuttosto che l'individuazione di "sistemi di via d'uscita" costituiti da scale di sicurezza non utilizzabili dalle persone con ridotta o impedita capacità motoria.

La suddivisione in compartimenti, che costituiscono <luogo sicuro statico> così come definito dal D.M. 30 novembre 1983, recante termini, definizioni generali, e simboli grafici di prevenzioni incendi pubblicato su G.U. n. 339 del 12 dicembre 1983 deve essere effettuata in modo da prevedere ambienti protetti opportunamente distribuiti ed in numero adeguato, resistenti al fuoco e facilmente raggiungibili in modo autonomo da parte delle persone disabili, ove attendere i soccorsi.

Art. 5 Criteri di progettazione per la visitabilità 5.2 Sale e luoghi per riunioni, spettacoli e ristorazione

Nelle sale e nei luoghi per riunioni e spettacoli, almeno una zona deve essere agevolmente raggiungibile, anche dalle persone con ridotta o impedita capacità motoria, mediante un percorso continuo in piano o raccordato con rampe, ovvero mediante ascensore o altri mezzi di sollevamento.

Qualora le attività siano soggette alla vigente normativa antincendio, detta zona deve essere prevista in posizione tale che, nel caso di emergenza, possa essere agevolmente raggiunta una via di esodo accessibile o un luogo sicuro statico.

omissis...

Capo IV - Specifiche e soluzioni tecniche
Art. 8 Specifiche funzionali e dimensionali.
8.1 Unità ambientali e loro componenti
8.1.14 Autorimesse

omissis...

Negli edifici aperti al pubblico devono essere previsti, nella misura minima di 1 ogni 50 o frazione di 50, posti auto di larghezza non inferiore a m. 3.20, da riservarsi gratuitamente agli eventuali veicoli al servizio di persone disabili.

omissis...

Detti posti auto opportunamente segnalati sono ubicati in prossimità del mezzo di sollevamento ed in posizione tale da cui sia possibile in caso di emergenza raggiungere in breve tempo un "luogo sicuro statico" o una via di esodo accessibile.

Note

Si riportano per completezza le seguenti definizioni:

D.M.30/11/83-
Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi.
All. A - Art. 1.5 Compartimento antincendio

Parte di edificio delimitata da elementi costruttivi di resistenza al fuoco predeterminata e organizzato per rispondere alle esigenze della prevenzione incendi.

D.M. 10 marzo 1998, «Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro» ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 626/94

Circolare 1° marzo 2002, n. 4, «Linee guida per la valutazione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro ove siano presenti persone disabili»

(Ministero dell'Interno Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile in collaborazione con la Consulta Nazionale delle Persone Disabili e dello loro Famiglie).

Lettera circolare 18 agosto 2006, n. P880/4122 , «La sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro ove siano presenti persone disabili: strumento di verifica e controllo check list» (Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile)